



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG

Direttiva dell'Autorità centrale federale in materia di adozione internazionale

del 5 settembre 2025

**sul certificato di idoneità e sulle proposte di
abbinamento**

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'Autorità centrale della Confederazione ai sensi della Convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA-93, [RS 0.211.221.311](#)). In tale veste, consiglia le Autorità centrali cantonali su questioni giuridiche (art. 2 cpv. 2 lett. b della legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali [LF-CAA], [RS 211.221.31](#)) ed emana istruzioni per proteggere i minori e impedire abusi nell'ambito delle adozioni internazionali nonché istruzioni o raccomandazioni per promuovere il coordinamento nel settore delle adozioni (art. 2 cpv. 1 lett. c e d dell'ordinanza del 29 giugno 2011 sull'adozione [OAdoz], [RS 211.221.36](#)).

Il rapporto finale del gruppo di esperti sull'adozione internazionale del 27 giugno 2024¹ contiene proposte di riforma del sistema svizzero dell'adozione internazionale volte a migliorare la qualità e il controllo delle procedure. Alcuni aspetti di queste raccomandazioni possono già essere attuati mediante i meccanismi elencati di seguito, al fine di migliorare la protezione dei minori interessati.

Prima del rilascio del certificato di idoneità

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 OAdoz il certificato di idoneità è rilasciato soltanto se «tutte le circostanze [...] lasciano presumere che l'adozione servirà al bene del minore» e «non esistono impedimenti legali all'adozione». Poiché il certificato viene rilasciato per accogliere un minore proveniente da un determinato Paese (art. 6 cpv. 2 OAdoz) occorre verificare se e a quali condizioni è possibile collaborare con il Paese in questione, in particolare se in tale Paese non opera alcun ufficio svizzero di collocamento in vista d'adozione o se negli ultimi anni non sono state effettuate adozioni con la Svizzera.

L'UFG rimane a disposizione per chiarire con l'Autorità centrale estera in particolare i seguenti punti:

- profilo dei minori che necessitano un'adozione internazionale;
- possibilità di svolgere la procedura in collaborazione diretta tra le Autorità centrali (senza uffici di collocamento in vista d'adozione);
- allestimento della documentazione relativa ai futuri genitori adottivi;
- informazioni sulla procedura e sui costi;
- informazioni sul diritto di conoscere le proprie origini;
- in caso di adozione di bambini più grandi: informazioni sul consenso all'adozione del minore e sulla sua preparazione;
- informazioni sui casi in cui si prescinde dal consenso dei genitori biologici.

Formulazione del certificato di idoneità

Il certificato di idoneità può essere subordinato a oneri e condizioni (art. 6 cpv. 3 OAdoz) che possono riguardare requisiti specifici per i futuri genitori adottivi (p. es. conoscenze della lingua del Paese d'origine del minore; partecipazione a incontri di preparazione all'adozione o preparazione più specifica a seconda del profilo del minore; dimensioni dell'alloggio) o requisiti relativi alla proposta di abbinamento (p. es. per quanto riguarda i consensi necessari, la possibilità per il minore di conoscere le proprie origini ecc.). Va tuttavia osservato che nella pratica può essere difficile verificare, al momento della proposta di abbinamento, che gli oneri

¹ Reperibile sul sito [Adozioni internazionali](#) (disp. solo in ted. e fr.)

e le condizioni siano effettivamente soddisfatti. È quindi consigliabile fissare un termine per dimostrare l'adempimento di un onere o di una condizione, ad esempio presentando un certificato, un contratto o un diploma.

Il promemoria Certificato di idoneità (all. 1) contiene proposte di formulazione ed esempi di oneri e condizioni.

Proposta di abbinamento

Ogni proposta di abbinamento deve contenere una serie di documenti che l'Autorità centrale cantonale esamina in vista del rilascio dell'autorizzazione ad accogliere il minore in questione (art. 16 CAA-93, art. 7 segg. LF-CAA e art. 7 OAdoz). Il promemoria concernente la verifica della proposta di abbinamento (all. 2) elenca i requisiti minimi di una proposta di abbinamento. Questo documento è stato inviato ai Paesi che attualmente hanno procedure in corso con la Svizzera. Le Autorità centrali cantonali saranno informate qualora un Paese non sia in grado di soddisfare i requisiti richiesti.

Procedure con Stati non contraenti

L'UFG non è coinvolto in queste procedure e nel Paese d'origine non esiste un'Autorità centrale che possa agire come unico interlocutore delle autorità svizzere. Il rapporto finale del gruppo di esperti raccomanda di non collaborare più con i Paesi che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aia, poiché sussiste il rischio di pratiche irregolari e potrebbe essere difficile garantire una comunicazione efficace con le autorità competenti che assicuri il rispetto di tutte le fasi procedurali. È quindi consigliabile informarsi accuratamente sulla situazione nel Paese d'origine interessato e sulla procedura specifica per l'adozione internazionale, compresi gli aspetti finanziari. I factsheet redatti dal Centro di riferimento del Servizio sociale internazionale costituiscono una preziosa fonte di informazioni. È inoltre possibile presentare una richiesta di informazioni alla rappresentanza svizzera nel Paese in questione (questa procedura può comportare dei costi). Le Autorità centrali cantonali possono richiedere un esame approfondito dei documenti da parte della rappresentanza svizzera e subordinare il certificato di idoneità a oneri e condizioni specifici per il Paese prescelto. L'UFG rimane a disposizione delle Autorità centrali cantonali per eventuali domande relative a tali procedure nell'ambito del suo mandato di consulenza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f OAdoz.

ALLEGATO 1

Certificato di idoneità (art. 6 OAdoz)

Secondo l'articolo 6 [OAdoz](#), l'Autorità centrale cantonale certifica l'idoneità all'adozione mediante decisione, se le condizioni di cui all'articolo 5 OAdoz sono soddisfatte. Il certificato indica in particolare il Paese d'origine e l'età minima e massima del minore da accogliere. Precisa se possono essere accolti minori che presentano problemi di salute. Il certificato ha una validità massima di tre anni e può essere subordinato a oneri e condizioni. Può essere rinnovato su richiesta.

Le Autorità centrali cantonali possono adeguare liberamente le loro formulazioni sulla base degli esempi forniti.

Prescrizione	Esempio
1. L'età dell'adottando deve essere indicata in mesi.	Un minore di età compresa tra 48 e 84 mesi.
2. Lo stato di salute dell'adottando dovrebbe essere descritto nel modo più preciso possibile, idealmente facendo riferimento a un elenco predefinito del Paese d'origine o del Cantone. Se non esiste un simile elenco, occorre almeno distinguere tra «stato di salute generale buono», «malattia o disabilità curabile» e «malattia o disabilità che impedisce l'autosufficienza».	➤ Stato di salute generale buono ➤ Affetto/a da malattia curabile ➤ Affetto/a da malattia cronica ➤ Affetto/a da disabilità fisica che permette l'autosufficienza ➤ Affetto/a da disabilità fisica che impedisce l'autosufficienza ➤ Affetto/a da disabilità mentale irreversibile ➤ Secondo l'elenco predefinito del Paese d'origine (v. dettagli nel rapporto sociale)
3. Se viene rilasciato un certificato di idoneità per due o più minori , occorre indicare se sono fratelli/sorelle.	Un minore o fratelli/sorelle (2 minori)
4. Deve essere indicato il Paese d'origine del minore (un unico Paese d'origine straniero).	
5. Quando la differenza d'età tra l'adottando e almeno uno dei futuri genitori si avvicina a 45 anni , occorre indicare la data massima entro cui deve essere nato l'adottando (data di nascita del genitore più vecchio + 45 anni).	Il futuro padre adottivo è nato l'1.1.1980; la futura madre adottiva il 3.7.1982. Desiderano adottare un minore di età compresa tra 24 e 72 mesi. Il certificato di idoneità datato 15.8.2025 deve contenere la seguente dicitura: un minore di età compresa tra 24 e 72 mesi nato in ogni caso prima dell'1.1.2025. Se il futuro padre adottivo fosse nato l'1.1.1978, non sarebbe necessario indicare l'età minima (24 mesi), poiché il minore dovrebbe essere nato prima dell'1.1.2023 e quindi avrebbe già più di 24 mesi alla data

	di inizio della validità del certificato di idoneità. La formulazione del certificato d'idoneità sarebbe quindi: un bambino di età massima di 72 mesi e nato in ogni caso prima del 1° gennaio 2023.
6. Quando l'adottando deve essere più giovane di un altro minore già presente nella famiglia, occorre indicare la data di nascita minima dell'adottando (di norma data di nascita del minore che già vive nella famiglia + un anno).	La famiglia ha un figlio (biologico o adottato) nato il 18.12.2020. L'adottando deve essere almeno un anno più giovane del futuro fratello. Nel certificato di idoneità occorre quindi indicare: un minore di età compresa tra 24 e 72 mesi, nato dopo il 18.12.2021 . Presupponendo che debba essere considerata anche la differenza massima d'età rispetto a uno dei genitori adottivi (v. n. 5 sopra), il certificato conterrà la seguente dicitura: un minore nato tra il 18.12.2021 e l'1.1.2025.
7. Il certificato di idoneità deve contenere la data di scadenza (massimo tre anni dalla data di emissione).	Il presente certificato di idoneità è valido fino al GG.MM.AAAA. oppure Il presente certificato di idoneità è valido tre anni dalla data di emissione.
8. Nel certificato di idoneità vanno indicati eventuali oneri o condizioni supplementari che devono essere adempiuti.	V. esempi sotto.
9. L'età indicata sul certificato di idoneità è l'età del minore al momento dell'abbinamento (matching) . Poiché in alcuni Paesi d'origine la fase conclusiva della procedura (dal matching alla decisione di adozione o all'ingresso del minore in Svizzera) può durare diversi mesi, il certificato di idoneità deve essere modificato di conseguenza per evitare che, all'arrivo nella famiglia adottiva, il minore abbia superato l'età massima fissata nel certificato di idoneità.	Il certificato di idoneità è stato rilasciato per un minore di età compresa tra 36 e 60 mesi. Potrebbe essere proposto un minore di 58 mesi. Se il Paese d'origine è noto per procedure lunghe, è possibile che il bambino avrà 72 mesi al momento del suo arrivo in Svizzera. Se deve avere al massimo 60 mesi, occorre modificare di conseguenza il certificato di idoneità, selezionando la fascia d'età 36-48 mesi, mentre l'/gli adottante/i è/sono valutato/i ai fini dell'accoglienza di un minore di 60 mesi. Quindi può essere proposto soltanto un minore di massimo 48 mesi che, al suo arrivo nella famiglia adottiva, non avrà (molto) più di 60 mesi.
10. Se il certificato di idoneità si discosta dalle raccomandazioni contenute nel rapporto sociale relative al profilo del minore (p. es. per quanto riguarda l'età	

o lo stato di salute), occorre indicare i motivi di tale decisione divergente nel certificato di idoneità.	
11. Una deroga alla differenza d'età secondo l'articolo 264d del Codice civile (CC) deve essere motivata nel certificato di idoneità. Questo caso riguarda tuttavia solo le adozioni intrafamiliari in cui si conosce già il minore, dato che in linea di principio non è ammessa alcuna deroga all'articolo 264d CC per un minore sconosciuto.	
12. Adozioni intrafamiliari	Si raccomanda di rilasciare il certificato di idoneità a nome del minore e di aggiungere la dicitura «con riserva di accertamento dell'adottabilità del minore XY da parte dell'autorità competente del Paese d'origine».

Alcuni punti importanti

- Occorre evitare di inserire indicazioni superflue nel certificato di idoneità come, ad esempio, in alcuni casi l'età minima dell'adottando (v. n. 5 sopra) o la dicitura «Minore nato dopo il ...» (v. esempio seguente).
Esempio: il futuro padre adottivo è nato l'1.1.1980, la futura madre adottiva il 3.7.1982. Hanno un figlio biologico nato il 18.5.2016. Poiché desiderano adottare un minore di età compresa tra 0 e 60 mesi, è superfluo menzionare che l'adottando deve essere nato dopo il 18.5.2017, dato che un minore di età massima di 60 mesi, proposto tra il 2025 e il 2028, deve per forza essere nato dopo il 18.5.2017. Occorre tuttavia precisare che il minore deve essere nato prima dell'1.1.2025 per assicurare che la differenza d'età rispetto al futuro padre adottivo non superi i 45 anni. In questo caso il certificato di idoneità riporterà la seguente dicitura: **un minore di massimo 60 mesi, nato in ogni caso prima dell'1.1.2025.**
- È molto importante che non siano presentati all'estero incartamenti d'adozione per i quali l'Autorità centrale straniera non può fare alcuna proposta d'adozione a causa delle limitazioni del profilo d'età dell'adottando e della data di nascita massima del minore.
Esempio: il futuro padre adottivo è nato l'1.1.1976, la futura madre adottiva il 3.7.1978. Desiderano adottare un figlio di età compresa tra 24 e 72 mesi. Il certificato di idoneità viene rilasciato il 15.8.2025. A causa della limitazione dell'età del minore a 72 mesi e del fatto che il minore deve essere nato prima dell'1.1.2021 in modo da rispettare la differenza massima d'età di 45 anni rispetto al padre, a partire dall'1.1.2027 non sarà più possibile effettuare alcuna proposta di abbinamento. In questo caso occorre limitare la validità del certificato di idoneità all'1.1.2027 oppure adeguare il profilo d'età del minore a 91 mesi (72 + 19), in modo che si possa effettuare una proposta fino all'ultimo giorno di validità del certificato (15.08.2028), sempreché esso abbia una validità di tre anni.

- Secondo la [direttiva](#) del 21 agosto 2015, le autorità centrali cantonali provvedono a **inviare tempestivamente all'Autorità centrale federale il certificato di idoneità** (insieme a una copia del rapporto sociale) per le procedure dell'Aia, affinché eventuali osservazioni o integrazioni possano essere apportate prima che tali documenti siano inoltrati per la traduzione o la legalizzazione. Ciò vale anche per ogni rinnovo o revoca di un certificato di idoneità. In caso di domande, è possibile presentare anche una bozza del certificato di idoneità all'Autorità centrale federale.
- Se non menzionate nel certificato di idoneità, **le condizioni per il rinnovo del certificato di idoneità** (e soprattutto la data entro cui richiederlo) devono essere contenute perlomeno nella lettera di accompagnamento (p. es. Il rinnovo del presente certificato di idoneità deve essere richiesto almeno tre mesi prima della scadenza).
- Le autorità centrali cantonali possono aggiungere **negli oneri e nelle condizioni** del certificato di idoneità in particolare gli elementi seguenti:
 - rispetto del diritto di conoscere le proprie origini (p. es. se i genitori biologici sono noti, il minore può essere adottato da genitori residenti in Svizzera solo se, secondo il diritto dello Paese d'origine, avrà accesso ai dati relativi alla sua filiazione al più tardi al raggiungimento della maggiore età);
 - consenso del minore all'adozione a partire dai 12 anni;
 - necessità di ottenere il consenso dei genitori biologici, anche se le autorità competenti del Paese d'origine hanno revocato loro l'autorità parentale;
 - divieto di effettuare donazioni nel Paese d'origine a favore di enti legati al settore delle adozioni (p. es. i genitori adottivi si impegnano a non effettuare donazioni a persone o istituzioni coinvolte nell'adozione internazionale);
 - necessità per i futuri genitori adottivi di partecipare a un incontro di preparazione supplementare per le adozioni o di raggiungere un determinato livello di conoscenze della lingua d'origine del minore;
 - presentazione di un certificato del datore di lavoro che attesti la possibilità di un congedo o di una riduzione del tasso di occupazione in caso di adozione del minore.

Per ulteriori esempi, le autorità centrali cantonali possono consultare il toolkit per prevenire e contrastare le pratiche illecite in materia di adozione internazionale, disponibile sul [sito web della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato](#).

- L'Autorità centrale federale può rilasciare un documento che **autorizza il minore adottato a entrare in Svizzera** (cfr. art. 10 [LF-CAA](#)), a condizione che l'adozione pronunciata all'estero conferisca al minore la cittadinanza svizzera. Questo presuppone che almeno un genitore adottivo abbia la cittadinanza svizzera, che si tratti di un'adozione completa e che l'adozione sia stata effettuata in uno Stato contraente della [CAA-93](#). Se queste condizioni sono adempiute, l'Autorità centrale cantonale deve indicare sul certificato di idoneità che il minore può entrare in Svizzera soltanto se l'Autorità centrale federale ha rilasciato un documento che lo autorizzi a tal fine. Ciò vale in particolare per i seguenti Paesi d'origine:

Brasile, Burkina Faso, Cile, Repubblica Dominicana, India, Colombia, Madagascar, Messico, Perù, Togo, Vietnam.

In tutti gli altri casi (adozione da Paesi che non hanno ratificato la CAA-93, in caso di adozione semplice, collocamento presso futuri genitori adottivi senza decisione di adozione al momento dell'entrata del minore in Svizzera o genitori adottivi di nazionalità straniera), l'Autorità centrale cantonale indica sul certificato di idoneità che

il minore può entrare in Svizzera solo dopo che l'autorità cantonale preposta alla migrazione ha rilasciato il visto o garantito il permesso di soggiorno. Ciò vale in particolare per i seguenti Paesi d'origine:

Thailandia, Filippine, Costa d'Avorio.

In caso di dubbio, l'Autorità centrale cantonale è pregata di rivolgersi all'Autorità centrale federale per chiarimenti.

ALLEGATO 2

Verifica della proposta di abbinamento – Stati contraenti della Convenzione dell'Aia

Documenti necessari per l'autorizzazione di proseguire la procedura (decisione di matching, art. 17 CAA; art. 7 OAdoz; art. 8 e 9 LF-CAA)

Atto di nascita (o, in casi eccezionali, se non disponibile, altro documento ufficiale attestante l'identità del minore)
Rapporto sul minore ² secondo le condizioni di cui agli articoli 16 e 4 CAA (circa la sussidiarietà, l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, nonché circa le sue necessità particolari)
Rapporto medico dettagliato aggiornato (risalente al massimo a 6 mesi prima), se possibile secondo il modello della Conferenza dell'Aia. In caso di anomalie nel dossier concernente lo stato di salute del minore, è necessaria una valutazione dello sviluppo del minore (se possibile, accompagnata da una diagnosi secondo la classificazione ICD).
Prova del consenso dei genitori biologici all'adozione (dichiarazione di consenso) <u>o</u> una dichiarazione del Paese d'origine del minore che attesti che il consenso è stato dato conformemente alla legge o indichi le ragioni per le quali tale consenso non può essere dato (cfr. art. 16 cpv. 2 e art. 4 lett. c CAA). Se l'adozione deve essere pronunciata in Svizzera, occorre garantire il rispetto dell'articolo 265b CC (termine dopo la nascita per dare il consenso) e dell'articolo 265c CC (casi in cui è possibile prescindere dal consenso).
Prova del consenso del minore, se la sua età e maturità lo consentono (cfr. art. 16 cpv. 2 e art. 4 lett. d CAA nonché art. 7 cpv. 1 lett. c OAdoz)
Prova che gli oneri e le condizioni del certificato d'idoneità siano soddisfatti.
Foto

Se necessario ai fini della decisione, l'Autorità centrale cantonale può esigere **ulteriori documenti** (art. 7 cpv. 2 OAdoz).

Se i documenti non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere, l'autorità cantonale può richiederne la **traduzione** o incaricare terzi di farla (art. 7 cpv. 3 OAdoz).

Per il rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità centrale cantonale deve disporre dei **documenti originali** (eventualmente legalizzati) oppure di una garanzia dell'**autenticità** di questi ultimi

² Il rapporto sul minore (o un documento aggiuntivo) dovrebbe contenere informazioni minime sul percorso del minore dalla nascita o dall'entrata nel sistema di protezione dell'infanzia e della gioventù fino alla decisione sull'adozione internazionale, nonché sugli sforzi compiuti per trovare una soluzione duratura nel Paese d'origine (applicazione del principio di sussidiarietà, art. 4 CAA e art. 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo; CRC). Queste informazioni sono particolarmente importanti nel caso di adozioni intrafamiliari. Nel caso di un trovatello, il rapporto dovrebbe contenere informazioni sulle circostanze del suo ritrovamento e sugli sforzi compiuti per rintracciare la sua famiglia d'origine.

(p. es. trasmissione dei documenti via e-mail da parte dell'Autorità centrale estera con successiva trasmissione degli originali).

Verifica della proposta di abbinamento – Stati non contraenti della Convenzione dell'Aia

Documenti necessari per l'autorizzazione di accogliere un minore (decisione di matching, art. 7 OAdoz)

Atto di nascita (o, in casi eccezionali, se non disponibile, altro documento ufficiale attestante l'identità del minore).
Rapporto sulla vita del minore ³ (art. 7 cpv. 1 lett. b OAdoz).
Rapporto medico dettagliato aggiornato (risalente al massimo a 6 mesi prima) (art. 7 cpv. 1 lett. b OAdoz). In caso di anomalie nel dossier concernente lo stato di salute del minore, è necessaria una valutazione dello sviluppo del minore (se possibile, accompagnata da una diagnosi secondo la classificazione ICD).
Prova del consenso del minore, sempre che la sua età e le sue capacità lo permettano (art. 7 cpv. 1 lett. c OAdoz).
Prova del consenso dei genitori biologici all'adozione (dichiarazione di consenso) o una dichiarazione del Paese d'origine del minore che attesti che il consenso è stato dato conformemente alla legge o indichi le ragioni per le quali tale consenso non può essere dato (art. 7 cpv. 1 lett. d OAdoz). Se l'adozione deve essere pronunciata in Svizzera, occorre garantire il rispetto dell'articolo 265b CC (termine dopo la nascita per dare il consenso) e dell'articolo 265c CC (casi in cui è possibile prescindere dal consenso).
Dichiarazione dell'autorità competente secondo il diritto del Paese d'origine del minore, che attesti che quest'ultimo può essere affidato ai futuri genitori adottivi in Svizzera. (art. 7 cpv. 1 lett. e OAdoz).
Prova che gli oneri e le condizioni del certificato d'idoneità siano soddisfatti.
Foto

Se necessario ai fini della decisione, l'Autorità centrale cantonale può esigere **ulteriori documenti** (art. 7 cpv. 2 OAdoz).

Se i documenti non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere, l'autorità cantonale può richiederne la **traduzione** o incaricare terzi di farla (art. 7 cpv. 3 OAdoz).

³ Il rapporto sul minore (o un documento aggiuntivo) dovrebbe contenere informazioni minime sul percorso del minore dalla nascita o dall'entrata nel sistema di protezione dell'infanzia e della gioventù fino alla decisione sull'adozione internazionale, nonché sugli sforzi compiuti per trovare una soluzione duratura nel Paese d'origine (applicazione del principio di sussidiarietà, art. 21 CRC). Queste informazioni sono particolarmente importanti nel caso di adozioni intrafamiliari. Nel caso di un trovatello, il rapporto dovrebbe contenere informazioni sulle circostanze del suo ritrovamento e sugli sforzi compiuti per rintracciare la sua famiglia d'origine.

Per il rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità centrale cantonale deve disporre dei **documenti originali** (in linea di principio legalizzati) oppure di una garanzia dell'**autenticità** di questi ultimi (p. es. quando la rappresentanza svizzera competente all'estero ha visionato i documenti, ne ha confermato l'autenticità e li ha trasmessi via fax o e-mail all'Autorità centrale cantonale).